

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERDIANA E SANT'ANTIOCO PER LO SVOLGIMENTO IN

FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

(Artt. 30 e 98 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Con la presente scrittura privata, tra il Comune di SERDIANA c.f.

, legalmente rappresentato dal Sindaco, Ing. Roberto Meloni ed il

Comune di SANT'ANTIOCO c.f. , legalmente

rappresentato dal Sindaco, Ing. Mario Corongiu, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di SANT'ANTIOCO con delibera di C.C. n. _____ del

, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di

SERDIANA, con delibera di C. C. n. _____ del , hanno deciso lo svolgimento

delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n.

267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

Art. 1 Oggetto

I Comuni di SERDIANA e SANT'ANTIOCO stipulano la presente Convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465.

Art. 2 Finalità

La finalità della presente Convenzione è quella di garantire lo svolgimento di un servizio associato che permetta un risparmio finanziario degli Enti, in linea con le previsioni normative vigenti.

Art. 3 Modalità operative

Con la presente Convenzione i Comuni di SERDIANA e SANT'ANTIOCO stabiliscono che un unico Segretario Comunale presti servizio in entrambi gli Enti nella seguente misura:

dal 01/12/2013 o dalla data di nomina del Segretario, se successiva al 01/12/2013:

2/5 Serdiana (40.00%);

3/5 Sant'Antioco(60,00%) .

Le prestazioni sono assicurate in ciascuno dei Comuni secondo una programmazione concordata tra i Sindaci.

Il Comune capo-convenzione viene individuato nel Comune di Serdiana. La nomina e la revoca del Segretario Comunale avviene a cura del Sindaco del Comune di Serdiana, sentito il Sindaco di Sant'Antioco. Il Segretario Comunale viene scelto fra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/97 e le procedure stabilite nella deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15.9.1999.

Art. 4 Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

I rapporti finanziari tra i Comuni saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri; pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, al rimborso delle spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei Comuni e le attività formative, sarà ripartita come da proporzione oraria. Esulano dalla presente Convenzione le spese relative ad attività formative che si riferiscono a questioni particolari di un singolo Comune e le spese per missioni o trasferte effettuate nell'esclusivo interesse di uno solo di essi.

Il Comune interessato provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno anticipati dal Comune di Serdiana, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il Comune di Serdiana comunicherà a cadenza semestrale l'importo delle somme spese per il servizio di Segreteria al Comune di Sant'Antioco che corrisponderà la quota di competenza al Comune di Serdiana entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune di Serdiana compilerà annualmente il riparto delle spese sostenute che verrà comunicato al Comune di Sant'Antioco per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.

Art. 5 Trattamento economico

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata verrà corrisposto ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.5.2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento. Al Segretario Comunale verranno inoltre rimborsate le spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, nei limiti del 50% di quelle sostenute.

Art. 6 Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci, da tenersi almeno una volta l'anno, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 Durata e cause di scioglimento della Convenzione

La durata della presente Convenzione è fino al 31/12/2013, con proroga fino al 31/12/2014 se tale volontà sarà manifestata dai Sindaci dei Comuni aderenti entro il 15/12/2013. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
2. Recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 8 Norma finale

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per il COMUNE DI SERDIANA: il Sindaco

Per il COMUNE DI SANT'ANTIOCO: il Sindaco